

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3385

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRI, ANIASI, CACCAVARI, DEL BUE, FERRARINI,
GRILLI, LECCESE, MENGOLI, PASSIGLI, POLI BORTONE,
SBARBATI CARLETTI, VITI**

Norme a sostegno del « Festival Verdi »

Presentata il 24 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della IX legislatura il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, per i beni culturali e ambientali e per gli affari regionali, aveva presentato al Senato il disegno di legge n. 2257 (« Festival musicali di interesse nazionale ») con l'intento di sostenere e coordinare iniziative periodiche (alcune delle quali allora in via di attuazione o di progettazione) legate specificamente all'opera e ai luoghi d'origine dei cinque maggiori esponenti della musica lirica italiana dell'800: Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini, Verdi. L'iniziativa fu poi ripresa nella X legislatura dai Senatori Fabbri, Cimino, Mancina, Manieri, Rigo e Putignano (disegno di legge n. 328).

Nel frattempo, alcuni progetti di festival, grazie al concorso di iniziative pubbliche e private locali, hanno trovato concreta realizzazione. È il caso del Rossini Opera Festival (divenuto dal 1985 ente autonomo, promosso dal comune di Pesaro e dall'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino e affiancato, per l'attività scientifica, dalla fondazione Rossini) che, nel giro di pochi anni, ha raggiunto risultati molto rilevanti.

Il concorso degli apporti locali, pubblici e privati, si è però dimostrato insufficiente a garantire un sostegno adeguato e la continuità della manifestazione, sicché il Parlamento ha opportunamente approvato la legge 12 agosto 1993, n. 319, recante « Norme per il sostegno del Rossini Opera Festival ».

Nel corso della discussione di tale legge, è stato sollevato, unitamente al problema più generale dei festival musicali come espressione della grande tradizione musicale italiana, anche il problema specifico del Festival Verdi, cioè dell'altra manifestazione che, con contenuti e modalità diverse, si era andata nel frattempo concretamente affermando.

Fu presentato, in quell'occasione, dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, ed accettato dal Governo, un ordine del giorno che invitava ad « assicurare, con apposito provvedimento, un adeguato contributo economico che consenta la realizzazione e la continuità del Festival Verdi di Parma ».

È appunto per realizzare tale obiettivo che viene presentata la presente proposta di legge (che fa seguito alla proposta n. 1657 presentata dall'onorevole Grilli e altri il 1° ottobre 1992), ritenendosi preferibile un intervento dello Stato a sostegno solo di quelle iniziative che possano contare, sul territorio, di strutture già operanti e consolidate (come nel caso di Pesaro e Parma), rinviando ad un secondo tempo l'eventuale emanazione di norme tendenti a disciplinare e coordinare i vari festival che si saranno nel frattempo affermati.

Quanto alla Fondazione Verdi Festival, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987 (cui partecipano, oltre ai rappresentanti dei fondatori, la regione Emilia-Romagna, i comuni di Parma e Busseto, la provincia di Parma e l'Istituto nazionale di studi verdiani), essa ha realizzato annualmente, dal 1989, importanti manifestazioni musicali tendenti a radicare e consolidare un festival annuale nel nome del maestro di Busseto.

A Parma ha inoltre la sua sede l'Istituto nazionale di studi verdiani (ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, costituito con la legge 28 febbraio 1963, n. 290, e riordinato e potenziato con la legge 3 aprile 1989, n. 123) che svolge un'importante ed apprezzata attività per la tutela e la valorizzazione dell'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito

della storia e della cultura italiana e internazionale.

È dal coordinamento di queste due significative preesistenze, la Fondazione Verdi Festival e l'Istituto nazionale di studi verdiani, — rispettando di ognuno le finalità e le caratteristiche — che trae fondamento e ragione la proposta di consolidare una importante manifestazione, localizzata a Parma e nei « luoghi verdiani », dotata degli adeguati requisiti artistici e culturali.

Alla fondazione — che realizza, al suo interno, la partecipazione degli enti locali e il concorso dei privati — viene riconosciuto il ruolo di promozione e gestione della manifestazione sia sul piano organizzativo sia sul piano artistico.

All'istituto viene affidato il compito (oltre che di realizzare programmi di formazione specifica di interpreti ed esecutori verdiani, conformemente alle previsioni della citata legge n. 123 del 1989) di assicurare, più in generale, il necessario collegamento con tutto ciò che, a livello scientifico ed artistico, si produce, sia in Italia sia all'estero, nel nome di Verdi.

Nel comitato di coordinamento di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge è così prevista la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni interessate e di esperti, nonché di consulenti di Casa Ricordi e della *Chicago University Press*, cioè delle due istituzioni che hanno in corso la revisione critica delle opere di Verdi.

Nel 2001 cadrà il primo centenario della morte di Verdi. Per celebrare questa scadenza — tutt'altro che lontana, se ad essa ci si vuole preparare con serietà — si stanno organizzando, in altri paesi, diverse importanti iniziative.

Con la presente proposta di legge si vogliono porre le premesse perché il nostro Paese, attraverso il sostegno e il progressivo consolidamento di iniziative specifiche già in corso, non solo affronti degnamente l'importante scadenza del centenario verdiano, ma si doti di strutture specializzate, di adeguato livello, per la valorizzazione, nel tempo, del grandissimo patrimonio artistico e culturale costituito dall'opera di Giuseppe Verdi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival Verdi e di garantirne la continuità e lo sviluppo, anche in previsione del primo centenario della morte di Giuseppe Verdi, è assegnato alla Fondazione Verdi Festival, con sede in Parma, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, un contributo di lire tre miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, di lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 e di lire otto miliardi per l'anno 2001.

ART. 2.

1. All'Istituto nazionale di studi verdiani, al fine di realizzare ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1989, n. 123, programmi finalizzati alla formazione specifica di interpreti ed esecutori di opere verdiane ed alla esecuzione delle opere stesse, d'intesa con la Fondazione Verdi Festival, è assegnato un contributo di lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 1994 al 2001.

ART. 3.

1. È istituito, presso l'Istituto nazionale di studi verdiani di cui all'articolo 2, un comitato tecnico-scientifico di coordinamento, cui debbono essere sottoposti, per un parere preventivo, i programmi di indirizzo generale ed i programmi triennali relativi alle attività della Fondazione Verdi Festival e dello stesso Istituto nazionale di studi verdiani, di cui agli articoli 1 e 2.

2. Al comitato spetta altresì di provvedere ad assicurare il massimo di collaborazione e di coordinamento tra le attività svolte dal Festival Verdi e quelle svolte da altri enti ed istituzioni interessati allo studio, all'esecuzione ed alla diffusione delle opere di Giuseppe Verdi, sia in Italia sia all'estero. A tali fini, il comitato formula le proposte ed assume le iniziative che ritiene opportune.

3. Il comitato riferisce annualmente al Governo sul complesso delle attività svolte e formula le osservazioni e le proposte che ritiene utili, anche ai fini delle celebrazioni del centenario della morte di Giuseppe Verdi.

4. Il comitato è composto dai seguenti membri:

a) il direttore dell'Istituto nazionale di studi verdiani, che lo presiede;

b) un rappresentante della Fondazione Verdi Festival e il direttore artistico del Festival Verdi;

c) un rappresentante del Teatro Regio di Parma o del comune di Parma e un rappresentante del comune di Busseto;

d) un consulente di Casa Ricordi e un consulente della *Chicago University Press*;

e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

f) un membro designato dalla regione Emilia-Romagna fra personalità appartenenti al mondo della cultura;

g) due membri designati dall'Istituto nazionale di studi verdiani fra personalità del mondo della musica e della cultura e due membri designati dalla Fondazione Verdi Festival tra personalità del mondo della cultura e dell'organizzazione musicale, sentito il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. I membri del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

6. Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico dell'Istituto nazionale di studi verdiani.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 1 e 2, si provvede mediante, per gli anni 1994 e 1995, corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

